

Rassegna stampa del

15 Aprile 2014

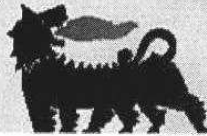
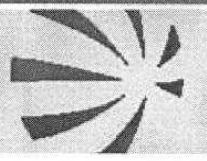


Tre donne per le presidenze: Marcegaglia, Grieco e Todini - Confermato De Gennaro, la presidente di Terna sarà Catia Bastioli

# Società pubbliche, rinnovo ai vertici

I nuovi ad: Descalzi all'Eni, Starace all'Enel, Moretti a Finmeccanica, Caio a Poste

## Le nomine

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENI</b><br>              | <br><b>PRESIDENTE</b><br><b>Emma Marcegaglia</b><br><i>Imprenditrice, ex presidente della Confindustria</i>                           | <br><b>AMM. DELEGATO</b><br><b>Claudio Descalzi</b><br><i>Direttore generale della divisione Exploration&amp;production</i>                 |
| <b>ENEL</b><br>             | <br><b>PRESIDENTE</b><br><b>Patrizia Grieco</b><br><i>Presidente esecutivo di Olivetti, è stata ad di Italtel fino al 2003</i>        | <br><b>AMM. DELEGATO</b><br><b>Francesco Starace</b><br><i>Ad di Enel Green Power. Ingegnere nucleare, ha lavorato in GE, Abb e Alstom</i>  |
| <b>FINMECCANICA</b><br>   | <br><b>PRESIDENTE</b><br><b>Gianni De Gennaro</b><br><i>Capo della Polizia fino al 2007, presidente della società da luglio 2013</i> | <br><b>AMM. DELEGATO</b><br><b>Mauro Moretti</b><br><i>Dal 2006 è l'amministratore delegato delle Ferrovie</i>                             |
| <b>POSTE ITALIANE</b><br> | <br><b>PRESIDENTE</b><br><b>Luisa Todini</b><br><i>Imprenditrice, ex deputata di Forza Italia, dal 2012 è consigliere della Rai</i> | <br><b>AMM. DELEGATO</b><br><b>Francesco Caio</b><br><i>Responsabile di Italia digitale, ha guidato Omnitel agli esordi e poi C&amp;W</i> |

Fisco e contribuenti. La mappa per i calcoli: indici più elevati per i pagamenti all'amministrazione

# Doppio taglio agli interessi

Dal 1° maggio mini-calo per la mora - Dal 1° gennaio tasso legale ridotto

FOCUS



Salvina Morina  
Tonino Morina

Il Fisco ha la mano pesante quando è il contribuente ad essere debitore, pretendendo sanzioni e interessi elevati. Lo stesso Fisco ha invece mano leggera quando deve rimborsare il contribuente. In tal caso, nessuna sanzione è prevista per il Fisco, e gli interessi sono più bassi rispetto a quelli dovuti dai contribuenti per tardivi pagamenti. Ma dal 2014 sono state abbassate due misure: sugli interessi legali e sugli interessi di mora per chi paga in ritardo le cartelle di pagamento. Dal 1° gennaio 2014 è stata ridotta all'1% annuo la misura degli interessi legali, che, fino al 31 dicembre 2013, sono dovuti nella misura del 2,5% annuo. Una mini-riduzione, con effetto dal 1° maggio 2014, ha inoltre interessato gli interessi di mora applicabili in caso di pagamenti tardivi delle cartelle. La misura del 5,2233% fissata lo scorso anno, dal 1° maggio 2013, è stata infatti ridotta al

5,14%, dal 1° maggio 2014. Nuovo tasso fissato da un provvedimento del 10 aprile 2014 del direttore delle Entrate, Attilio Befera.

Al di là delle differenti misure degli interessi, di norma, chiedere i rimborsi qualche volta ha creato problemi. Perché il Fisco prima vuole vederci chiaro ed effettua dei controlli. Il risultato è che, in certi casi, il contribuente che ha chiesto il rimborso si è "pentito" di averlo fatto, perché, oltre ad avere avuto un diniego parziale o totale del rimborso, a seguito del controllo, ha pagato più di quanto aveva chiesto a rimborso.

Se è il contribuente che deve avere il rimborso, l'interesse riconosciuto per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente paga dopo la scadenza, l'interesse è il doppio. In tema di sanzioni, se è il contribuente che paga in ritardo i tributi, la sanzione varia dal 30% al 200%, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del Fisco, quando esegue i rimborsi in ritardo. Per fortuna, negli ultimi anni, il problema dei rimborsi è stato attenuato dalla compensazione tra dare e avere dei tributi e contributi, che è sta-

ta la novità più rilevante in vigore dal 1998. Da qualche anno tra Fisco e contribuente si compensano subito i debiti e i crediti, e il debitore paga la differenza, con eccezione dei crediti Iva che sono subordinati a limiti che ne condizionano l'impiego, in aggiunta al visto di conformità per quelli di ammontare superiore a 15mila euro, prima richiesto per i crediti Iva, mentre dal 2014 il "visto" è richiesto anche per gli altri crediti. Nonostante la stretta degli ultimi anni, con la compensazione si sono ridotti, parzialmente, i problemi legati ai rimborsi e le punizioni ai contribuenti che pagavano un tributo, pur essendo creditori dell'erario per lo stesso o per un altro tributo. In tema di interessi, va ricordato che l'articolo 6 del decreto 21 maggio 2009, Gazzetta ufficiale 136 del 15 giugno 2009, ha fissato nella misura del 3,5% annuo gli interessi dovuti per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento (articolo 15, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), accertamento con adesione (articolo 8, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), e conciliazione giu-

diziale (articolo 48, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

Le regole per la conciliazione sono applicabili in caso di esito positivo del reclamo mediatore per le liti di importo non superiore a 20mila euro. Infatti «per effetto del rinvio disposto dal comma 8 dell'articolo 17-bis, devono ... ritenersi applicabili alla mediazione le disposizioni dell'articolo 48 del dlgs n. 546 del 1992, disciplinanti il perfezionamento della conciliazione giudiziale» (circolare 9/E, 19 marzo 2012). Per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme relative dispongono che sono dovuti gli interessi legali, in misura da determinare con riferimento all'annualità in cui viene perfezionato l'accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si allunga fino agli anni successivi. Ad esempio, per adesioni perfezionate nel 2014 si applica la misura degli interessi legali dell'1% annuo, anche se le rate saranno pagate in anni successivi, restando irrilevanti le modifiche disposte in tema di interessi legali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La mappa degli interessi

I tassi da applicare ai rimborsi o ai pagamenti in base alle norme di riferimento

| Rimborsi o pagamenti                                                                                                                              | Misure vigenti                                                                                                                             | Norma di riferimento                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interessi legali</b>                                                                                                                           | 2,5% dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013;<br>1% dal 1° gennaio 2014                                                               | Articolo 1284, Codice civile;<br>articolo 1, decreto ministero dell'Economia e delle finanze del 12 dicembre 2011 (2,5%);<br>articolo 1, decreto ministero dell'Economia e delle finanze del 12 dicembre 2013 (1%)                                   |
| <b>Tasse e imposte indirette dovute all'erario (per ogni semestre compiuto)</b>                                                                   | 1% semestrale dal 1° gennaio 2010                                                                                                          | Articolo 1, legge 26 gennaio 1961, n. 29;<br>articolo 1, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                                           |
| <b>Rimborso di tasse e imposte indirette non dovute all'erario (per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data della domanda di rimborso)</b> | 1% semestrale dal 1° gennaio 2010                                                                                                          | Articolo 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29;<br>articolo 1, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                                           |
| <b>Rimborso di imposte pagate (a decorrere dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione)</b>                            | 2% annuo e 1 per cento semestrale dal 1° gennaio 2010                                                                                      | Articolo 44, Dpr 29 settembre 1973, n. 602;<br>articolo 1, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                                         |
| <b>Rimborso di imposte con procedura automatizzata (a decorrere dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione)</b>       | 2% annuo e 1 per cento semestrale dal 1° gennaio 2010                                                                                      | Articolo 44-bis, Dpr 29 settembre 1973, n. 602;<br>articolo 1, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                                     |
| <b>Rimborsi Iva</b>                                                                                                                               | 2% annuo dal 1° gennaio 2010                                                                                                               | Articoli 38-bis e 38-ter, decreto Iva, Dpr 633/72;<br>articolo 1, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                                  |
| <b>Imposte o maggiori imposte iscritte a ruolo (a decorrere dal giorno successivo alla scadenza)</b>                                              | 4% annuo dal 1° ottobre 2009                                                                                                               | Articolo 20, Dpr 29 settembre 1973, n. 602;<br>articolo 2, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                                         |
| <b>Dilazione di pagamento di imposte</b>                                                                                                          | 4,5% annuo dal 1° ottobre 2009                                                                                                             | Articolo 21, Dpr 29 settembre 1973, n. 602;<br>articolo 3, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                                         |
| <b>Sospensione della riscossione</b>                                                                                                              | 4,5% annuo dal 1° ottobre 2009                                                                                                             | Articolo 39, Dpr 29 settembre 1973, n. 602, articolo 4, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                                            |
| <b>Pagamenti a rate di Iva, Unico e 730</b>                                                                                                       | 4% annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2009, Unico 2009 compreso | Articolo 20, decreto legislativo 241/97;<br>articolo 5, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                                            |
| <b>Pagamenti rateali in seguito ai controlli automatici o formali delle dichiarazioni</b>                                                         | 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010                                                                                                             | Articolo 3-bis, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;<br>articolo 5, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                       |
| <b>Imposte di successione e donazione</b>                                                                                                         | 3% annuo a scalare per le dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010                                                                           | Articolo 38, comma 2, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;<br>articolo 5, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                  |
| <b>Rimborso dell'imposta di successione, ipotecaria e catastale</b>                                                                               | 1% per ogni semestre compiuto dal 1° gennaio 2010                                                                                          | Articolo 42, comma 3, e 37, comma 2, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (imposte sulle successioni), e articoli 13, comma 1, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (imposte ipotecarie e catastali);<br>articolo 1, Dm 21 maggio 2009 |
| <b>Imposte dovute in seguito a liquidazione automatizzata o controllo formale delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap</b>   | 3,5% annuo a decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007                                | Articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;<br>articolo 6, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                    |
| <b>Somme dovute in seguito alla rinuncia all'impugnazione dell'accertamento versate nei termini</b>                                               | 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010                                                                                                             | Articolo 15, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;<br>articolo 6, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                            |
| <b>Imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale</b>                                                                                  | 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010                                                                                                             | Articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, Dpr 26 aprile 1986, n. 131;<br>articolo 6, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                    |
| <b>Tasse sulle concessioni governative, e tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato</b>                                  | 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010                                                                                                             | Dpr 26 ottobre 1972, n. 641;<br>articolo 6, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                                                        |
| <b>Imposte dovute a seguito di accertamento con adesione versate nei termini</b>                                                                  | 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010                                                                                                             | Articolo 8, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;<br>articolo 6, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                             |
| <b>Imposte dovute a seguito di conciliazione giudiziale versate nei termini</b>                                                                   | 3,5% annuo dal 1° gennaio 2010                                                                                                             | Articolo 48, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;<br>articolo 6, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                          |
| <b>Somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali</b>                                                      | 2,5% per ogni semestre compiuto                                                                                                            | Articolo 37, comma 1, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;<br>articolo 6, Dm 21 maggio 2009                                                                                                                                                  |

## L'ALTALENA DEGLI INTERESSI DI MORA PER CHI PAGA LE CARTELLE IN RITARDO

| Interessi di mora sulle cartelle di pagamento | dal 1° ottobre 2009 | 5,7567%, dal 1° ottobre 2010 | 5,0243%, dal 1° ottobre 2011 | 4,5501%, dal 1° ottobre 2012 | 5,2233%, dal 1° maggio 2013 | 5,14%, dal 1° maggio 2014 |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

Nota bene: l'articolo 6 del decreto 21 gennaio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 15 giugno 2009, ha abolito

Inps. Preavvisi negativi inviati dal 15 maggio

## Rinvio per gli avvisi sul Durc interno

**Antonino Cannioto  
Giuseppe Maccarone**

■ Il primo preavviso di Durc interno negativo verrà trasmesso dall'Inps il 15 maggio invece del 15 aprile. Il messaggio di posta elettronica certificata (Pec) riguarderà esclusivamente quelle aziende con situazioni di irregolarità contributiva avente riflesso sulla fruibilità di agevolazioni e per cui sono visibili, nel cassetto previdenziale, note di rettifica generate ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006.

Slitta di un mese, dunque, il termine che l'Inps aveva stabilito nel messaggio 2889/2014. Con il messaggio diffuso ieri, l'Inps introduce una variazione al ruolino di marcia relativo alla messa a regime della nuova regolamentazione del Durc interno, già illustrata in precedenza. L'istituto invita le pro-

prie sedi a dare la precedenza alle situazioni relative ai datori di lavoro che si trovano nelle circostanze sopra descritte.

Nel documento viene anche ribadito che viene automaticamente attribuita l'irregolarità ai datori di lavoro per i quali risultano inadempienze da cui derivi un conseguente addebito. La conseguenza che ne scaturisce è l'accensione del "semaforo rosso". Vi sono, tuttavia, dei casi che costituiscono un'eccezione a tale regola. Tra questi l'Inps ricorda le inadempienze per cui è in corso un contenzioso amministrativo ovvero quelle che l'istituto ha deciso di abbandonare. Evitano il semaforo rosso anche le inadempienze oggetto di rateazione in corso di pagamento.

L'Inps, infine, fa presente che tutte le note di rettifica i cui calcoli sono stati riportati al 15 maggio saranno ricalcolate

al 15 giugno. Le stesse saranno recapitate alle aziende unitamente alle altre che l'istituto aveva programmato di trasmettere il 15 giugno. L'invio delle rimanenti note di rettifica resta confermato al 15 settembre.

Ricordiamo che con la nuova gestione del Durc interno è l'Inps, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva, a richiedere il documento di regolarità contributiva e non più il datore di lavoro attraverso l'Uniemens. Le procedure verificano mensilmente la presenza di eventuali situazioni di irregolarità. Se il controllo dà esito positivo, si accende automaticamente il semaforo verde che vale per il mese in corso e per i tre mesi successivi.

Sull'argomento, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha diffuso ieri un comunicato stampa in cui, tra l'altro, annunciava nel 15 giugno, la data di start up della trasmissione dei preavvisi di irregolarità alle aziende tramite Pec. In realtà l'Inps ne ha previsto l'invio al 15 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Liquidazioni. Il valore per la rivalutazione è pari a 0,445028

# Tfr, fissato il coefficiente di marzo

Nevio Bianchi  
Pierpaolo Perrone

■ A marzo il coefficiente per rivalutare le quote di Trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 0,445028.

L'articolo 2120 del Codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata va rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall'Istat, nel nostro caso quello "senza tabacchi lavorati". In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente, e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.

L'indice Istat per marzo è 107,2. A partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è il 2010 (la base precedente era 1995=100). La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2013, su cui si calcola il 75%, è 0,093371. Pertanto il 75% è 0,070028.

A marzo il tasso fisso è pari a 0,375. Sommando quindi il 75% (0,070028) e il tasso fisso (0,375), si ottiene il coefficiente di rivalutazione 0,445028.

In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Deve invece essere rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore dipendente di una azienda con più di 50 dipendenti, che non ha aderito alla previdenza complementare. Come stabilito dal comma 755, articolo 1, legge finanziaria 2007, il Tfr maturato dai suddetti lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo di Tesoreria presso l'Inps. Tuttavia anche se il datore di lavoro non ha più la disponibilità finanziaria delle somme maturate dal lavoratore, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione delle quote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I coefficienti annuali e mensili

| Mesi                                                                                                        | Tfr maturato<br>fino al periodo<br>compreso tra |         | Aumento prezzi al consumo<br>operai e impiegati |           |             |          | Tasso<br>fisso<br>1,5% | Totale F+G<br>coefficiente<br>di rivalutaz.<br>(2) | Coefficiente<br>di rivalutaz.<br>progressivo<br>(3) | Montante<br>mese (2) | Montante<br>progressivo<br>(3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |                                                 |         | Indice Istat                                    | Diff. (1) | Incidenza % | 75% di E |                        |                                                    |                                                     |                      |                                |
| 1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982 a titolo di ex indennità di anzianità |                                                 |         |                                                 |           |             |          |                        |                                                    |                                                     |                      |                                |
| Maggio                                                                                                      | —                                               | —       | 134,7                                           | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Dicembre                                                                                                    | 5-12                                            | 14-1-83 | 148,2                                           | 13,5      | 10,022271   | 7,516703 | 0,875                  | 8,391703                                           | 8,391703                                            | 1,08391703           | 1,08391703                     |
| Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente                            |                                                 |         |                                                 |           |             |          |                        |                                                    |                                                     |                      |                                |
| Dicembre 1984                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-85 | 181,8                                           | 14,7      | 8,797127    | 6,597845 | 1,500                  | 8,097845                                           | 30,133594                                           | 1,08097845           | 1,30133594                     |
| Dicembre 1985                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-86 | 197,4                                           | 15,6      | 8,580858    | 6,435643 | 1,500                  | 7,935643                                           | 40,460531                                           | 1,07935643           | 1,40460531                     |
| Dicembre 1985                                                                                               | —                                               | —       | 103,5 (4)                                       | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Dicembre 1986                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-87 | 108,0                                           | 4,5       | 4,347826    | 3,260869 | 1,500                  | 4,760869                                           | 47,147672                                           | 1,04760869           | 1,4714672                      |
| Dicembre 1987                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-88 | 113,5                                           | 5,5       | 5,092592    | 3,819444 | 1,500                  | 5,319444                                           | 54,975110                                           | 1,05319444           | 1,54975110                     |
| Dicembre 1988                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-89 | 119,7                                           | 6,2       | 5,462555    | 4,096916 | 1,500                  | 5,596916                                           | 63,648936                                           | 1,05596916           | 1,63648936                     |
| Dicembre 1989                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-90 | 127,5                                           | 7,8       | 6,516290    | 4,887217 | 1,500                  | 6,387217                                           | 74,4101545                                          | 1,06387217           | 1,74101545                     |
| Dicembre 1989                                                                                               | —                                               | —       | 102,657(5)                                      | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Dicembre 1990                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-91 | 109,2                                           | 6,5       | 6,373652    | 4,780239 | 1,500                  | 6,280239                                           | 85,035541                                           | 1,06280239           | 1,85035541                     |
| Dicembre 1991                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-92 | 115,8                                           | 6,6       | 6,043956    | 4,532967 | 1,500                  | 6,032967                                           | 96,198674                                           | 1,06032967           | 1,96198674                     |
| Dicembre 1991                                                                                               | —                                               | —       | 115,695(6)                                      | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Dicembre 1992                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-93 | 121,2                                           | 5,5       | 4,757410    | 3,568057 | 1,500                  | 5,068057                                           | 106,142345                                          | 1,05068057           | 2,06142346                     |
| Dicembre 1992                                                                                               | —                                               | —       | 101,934 (7)                                     | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Dicembre 1993                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-94 | 106,0                                           | 4,0       | 3,988448    | 2,991336 | 1,500                  | 4,491336                                           | 115,400891                                          | 1,04491336           | 2,15400891                     |
| Dicembre 1994                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-95 | 110,3                                           | 4,3       | 4,056603    | 3,042452 | 1,500                  | 4,542452                                           | 125,185374                                          | 1,04542452           | 2,25185375                     |
| Dicembre 1995                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-96 | 116,7                                           | 6,4       | 5,802357    | 4,351768 | 1,500                  | 5,851768                                           | 138,362699                                          | 1,05851768           | 2,38362699                     |
| Dicembre 1995                                                                                               | —                                               | —       | 102,278 (8)                                     | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Dicembre 1996                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-97 | 104,9                                           | 2,6       | 2,562896    | 1,922172 | 1,500                  | 3,422172                                           | 146,519881                                          | 1,03422172           | 2,46519881                     |
| Dicembre 1997                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-98 | 106,5                                           | 1,6       | 1,525262    | 1,143947 | 1,500                  | 2,643947                                           | 153,037735                                          | 1,02643947           | 2,53037735                     |
| Dicembre 1998                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-99 | 108,1                                           | 1,6       | 1,502347    | 1,126761 | 1,500                  | 2,626761                                           | 159,684430                                          | 1,02626761           | 2,59684430                     |
| Dicembre 1999                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-00 | 110,4                                           | 2,3       | 2,127660    | 1,595745 | 1,500                  | 3,095745                                           | 167,723597                                          | 1,03095745           | 2,67723597                     |
| Dicembre 2000                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-01 | 113,4                                           | 3,0       | 2,717391    | 2,038043 | 1,500                  | 3,538043                                           | 177,195774                                          | 1,03538043           | 2,77195774                     |
| Dicembre 2001                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-02 | 116,0                                           | 2,6       | 2,292769    | 1,719577 | 1,500                  | 3,219577                                           | 186,120305                                          | 1,03219577           | 2,86120305                     |
| Dicembre 2002                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-03 | 119,1                                           | 3,1       | 2,672414    | 2,004310 | 1,500                  | 3,504310                                           | 196,116848                                          | 1,03504310           | 2,96146848                     |
| Dicembre 2003                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-04 | 121,8                                           | 2,7       | 2,267003    | 1,700252 | 1,500                  | 3,200252                                           | 205,624293                                          | 1,03200252           | 3,05624293                     |
| Dicembre 2004                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-05 | 123,9                                           | 2,1       | 1,724138    | 1,293103 | 1,500                  | 2,793103                                           | 214,160696                                          | 1,02793103           | 3,14160696                     |
| Dicembre 2005                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-06 | 126,3                                           | 2,4       | 1,937046    | 1,452785 | 1,500                  | 2,952785                                           | 223,437184                                          | 1,02952785           | 3,23437184                     |
| Dicembre 2006                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-07 | 128,4                                           | 2,1       | 1,662708    | 1,247031 | 1,500                  | 2,747031                                           | 232,322103                                          | 1,02747031           | 3,32322103                     |
| Dicembre 2007                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-08 | 131,8                                           | 3,4       | 2,647975    | 1,985981 | 1,500                  | 3,485981                                           | 243,906789                                          | 1,03485981           | 3,43906789                     |
| Dicembre 2008                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-09 | 134,5                                           | 2,7       | 2,048558    | 1,536419 | 1,500                  | 3,036419                                           | 254,349239                                          | 1,03036419           | 3,54349239                     |
| Dicembre 2009                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-10 | 135,8                                           | 1,3       | 0,966543    | 0,724907 | 1,500                  | 2,224907                                           | 262,233180                                          | 1,02224907           | 3,62233180                     |
| Dicembre                                                                                                    | 15-12                                           | 14-1-11 | 138,4                                           | 2,6       | 1,914580    | 1,435935 | 1,500                  | 2,935935                                           | 272,868111                                          | 1,02935935           | 3,72868111                     |
| Dicembre 2010                                                                                               | —                                               | —       | 100 (9)                                         | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Dicembre 2011                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-12 | 104,0                                           | 4,4       | 3,173410    | 2,380058 | 1,500                  | 3,880058                                           | 287,335609                                          | 1,03880058           | 3,87335609                     |
| Dicembre 2012                                                                                               | 15-12                                           | 14-1-13 | 106,5                                           | 2,5       | 2,403846    | 1,802885 | 1,500                  | 3,302885                                           | 300,128857                                          | 1,03302885           | 4,00128857                     |
| 2013 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2012 a titolo di Tfr                     |                                                 |         |                                                 |           |             |          |                        |                                                    |                                                     |                      |                                |
| Gennaio                                                                                                     | 15-1                                            | 14-2    | 106,7                                           | 0,2       | 0,187793    | 0,140845 | 0,125                  | 0,265845                                           | 301,192580                                          | 1,00265845           | 4,01192580                     |
| Febbraio                                                                                                    | 15-2                                            | 14-3    | 106,7                                           | 0,2       | 0,187793    | 0,140845 | 0,250                  | 0,390845                                           | 301,692741                                          | 1,00390845           | 4,01692741                     |
| Marzo                                                                                                       | 15-3                                            | 14-4    | 106,9                                           | 0,4       | 0,375587    | 0,281690 | 0,375                  | 0,656690                                           | 302,756464                                          | 1,00656690           | 4,02756464                     |
| Aprile                                                                                                      | 15-4                                            | 14-5    | 106,9                                           | 0,4       | 0,375587    | 0,281690 | 0,500                  | 0,781690                                           | 303,256625                                          | 1,00781690           | 4,03256625                     |
| Maggio                                                                                                      | 15-5                                            | 14-6    | 106,9                                           | 0,4       | 0,375587    | 0,281690 | 0,625                  | 0,906690                                           | 303,756786                                          | 1,00906690           | 4,03756786                     |
| Giugno                                                                                                      | 15-6                                            | 14-7    | 107,1                                           | 0,6       | 0,563380    | 0,422535 | 0,750                  | 1,172535                                           | 304,820509                                          | 1,01172535           | 4,04820509                     |
| Luglio                                                                                                      | 15-7                                            | 14-8    | 107,2                                           | 0,7       | 0,657277    | 0,492958 | 0,875                  | 1,367958                                           | 305,602451                                          | 1,01367958           | 4,05602451                     |
| Agosto                                                                                                      | 15-8                                            | 14-9    | 107,6                                           | 1,1       | 1,032864    | 0,774648 | 1,000                  | 1,774648                                           | 307,229735                                          | 1,01774648           | 4,07229735                     |
| Settembre                                                                                                   | 15-9                                            | 14-10   | 107,2                                           | 0,7       | 0,657277    | 0,492958 | 1,125                  | 1,617958                                           | 306,602773                                          | 1,01617958           | 4,06602773                     |
| Ottobre                                                                                                     | 15-10                                           | 14-11   | 107,1                                           | 0,6       | 0,563380    | 0,422535 | 1,250                  | 1,672535                                           | 306,821153                                          | 1,01672535           | 4,06821153                     |
| Novembre                                                                                                    | 15-11                                           | 14-12   | 106,8                                           | 0,3       | 0,281690    | 0,211268 | 1,375                  | 1,586268                                           | 306,475971                                          | 1,01586268           | 4,06475971                     |
| Dicembre                                                                                                    | 15-12                                           | 14-1-14 | 107,1                                           | 0,6       | 0,563380    | 0,422535 | 1,500                  | 1,922535                                           | 307,821475                                          | 1,01922535           | 4,07821475                     |
| 2014 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2013 a titolo di Tfr                     |                                                 |         |                                                 |           |             |          |                        |                                                    |                                                     |                      |                                |
| Gennaio                                                                                                     | 15-1                                            | 14-2    | 107,3                                           | 0,2       | 0,186741    | 0,140056 | 0,125                  | 0,265056                                           | 308,902430                                          | 1,00265056           | 4,08902430                     |
| Febbraio                                                                                                    | 15-2                                            | 14-3    | 107,2                                           | 0,1       | 0,093371    | 0,070028 | 0,250                  | 0,320028                                           | 309,126618                                          | 1,00320028           | 4,09126618                     |
| Marzo                                                                                                       | 15-3                                            | 14-4    | 107,2                                           | 0,1       | 0,093371    | 0,070028 | 0,375                  | 0,445028                                           | 309,636395                                          | 1,00445028           | 4,09636395                     |
| Aprile                                                                                                      | 15-4                                            | 14-5    | —                                               | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Maggio                                                                                                      | 15-5                                            | 14-6    | —                                               | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Giugno                                                                                                      | 15-6                                            | 14-7    | —                                               | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Luglio                                                                                                      | 15-7                                            | 14-8    | —                                               | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Agosto                                                                                                      | 15-8                                            | 14-9    | —                                               | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Settembre                                                                                                   | 15-9                                            | 14-10   | —                                               | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Ottobre                                                                                                     | 15-10                                           | 14-11   | —                                               | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Novembre                                                                                                    | 15-11                                           | 14-12   | —                                               | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |
| Dicembre                                                                                                    | 15-12                                           | 14-1-15 | —                                               | —         | —           | —        | —                      | —                                                  | —                                                   | —                    | —                              |

**NOTE** (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente.

(2) Il coefficiente della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l'intero ammontare (Tfr più rivalutazione) si ottiene invece moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro). (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1° gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 anni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549,37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "I"). Per ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna "M"). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre 1991 della voce "tabacchi lavorati" usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (9) Nuova serie 2010 = 100.

## Scritti di ieri

*Il nuovo governo non ha nessun programma per la Sicilia. Ma Renzi lo sa che esiste una grande isola italiana nel Mediterraneo?*

**Q**ualcuno si è accorto che Renzi non parla mai della Sicilia? C'è qualche politico che ha protestato per questo prolungato silenzio interrotto soltanto dalla visita alla scuola di Siracusa? Nessuno. Siamo così abituati a essere trattati a pesci in faccia che non ci facciamo più caso. Il governo Renzi progetta un'autostrada Civitavecchia-Livorno e un'altra nell'area peschiese, mentre in Sicilia si aspetta da anni che partano i cantieri della Ragusa-Catania e per la Agrigento-Caltanissetta e la Gela-Santo Stefano di Camastra, cioè la cosiddetta Nord-Sud, pare siano finiti i soldi. Non parliamo di chiudere l'anello autostradale con la Agrigento-Castelvetrano, bisognerà aspettare un paio di generazioni. Ma di questo nessuno parla, siamo tutti in attesa che

### UN'ALTRA MEDAGLIA DI MORETTI

## Treni veloci in aeroporto: ma solo a Fiumicino

TONY ZERMO

passi la tempesta e che riparta l'edilizia, perché se gira la manicola gira tutto il resto. Qualcuno ha proposto a Crocetta di varare una minisanatoria per i piccoli abusi edilizi: sì sì, bello bello, ma ancora su questa frontiera siamo a niente, eppure darebbe respiro all'edilizia privata e alle casse dei Comuni.

Il nuovo governo si muove, ma dalla cintola in su, come se si vergognasse di quel che tiene nel resto dei pantaloni. E così Mario Moretti, che pare stia lasciando le Ferrovie, almeno caldamente lo speriamo, s'è messo un'altra me-

daglietta annunciando che si sta progettando un collegamento straordinario treni-Fiumicino. In pratica la linea veloce partendo da Bologna e da Firenze (presto anche da Venezia) farà arrivare i convogli all'aeroporto hub di Fiumicino, che sarebbe anche collegato con la Tav da Napoli e da Salerno. E' quello che avviene nei Paesi più avanzati: ad esempio se arrivi all'aeroporto parigino del Charles De Gaulle, scendi dall'aereo e puoi prendere l'alta velocità ferroviaria per tutte le destinazioni. E viceversa: arrivi col treno veloce e

ti imbarchi sull'aereo. Magnifico, ma solo per gli altri. Voi direte che l'alta velocità in Sicilia non arriva perché costa troppo, una trentina di miliardi, come predisse l'allora ministro dei Lavori pubblici Di Pietro. E questo è anche uno dei motivi per cui non hanno voluto fare finora il Ponte sullo Stretto che avrebbe obbligato Roma a realizzare l'alta velocità. Sapete chi chiede adesso il Ponte? I leghisti nelle cui file transita un parlamentare catanese, Angelo Attagui. Il presidente di Rfi, Dario Lo Bosco, siciliano, aveva detto che si stava programmando una velocità ferroviaria «light» con nuove carrozze e i punti critici della rete «limati» per fare 180-200 all'ora invece di 350. Andrebbe bene anche così, ma almeno queste cose facciamole.

## Palazzo dell'Aquila

**Il sindaco.** «Scelte dovute alla necessità di soluzioni urgenti ed efficaci rispetto alla delicata gestione dei rifiuti»

**Il retroscena.** La decisione scaturita dopo l'accesso confronto col meetup che si era schierato a difesa di Conti

**Il Gruppo.** Pieno sostegno dal gruppo consiliare 5 Stelle: «Nuova linfa all'attività dell'amministrazione comunale»

# Piccitto silura Conti e ridimensiona Campo

**Rimpasto.** Tanto tuonò che piovve: il sindaco tiene per sé la delega all'Ambiente e affida i Lavori pubblici al comisano Salvatore Corallo

**MICHELE BARBAGALLO**

Claudio Conti da ieri non è più assessore della Giunta Piccitto e l'assessore Stefania Campo è stata molto "alleggerita" nelle sue deleghe. Conti è stato silurato dallo stesso primo cittadino che ieri mattina gli ha revocato la delega all'Ambiente (che il sindaco terrà per sé) e ha provveduto a nominare un nuovo assessore, il comisano Salvatore Corallo (titolare del Caffè Borghese di Comiso), cui verrà assegnata la delega ai Lavori Pubblici ritirata all'architetto Stefania Campo.

Questo il nuovo scenario politico ridisegnato dal primo cittadino a palazzo dell'Aquila. Il rimpasto atteso ormai da mesi sembra dunque aver avuto inizio e non si escludono altre sorprese. Ieri, con due determinazioni, Piccitto ha chiuso la partita legata a Conti anche alla luce della animata, anzi animatissima, riunione di sabato scorso con il meetup ragusano che invece continuava a difendere la posizione di Conti. Se ad alcuni sembra una guerra interna ormai dichiarata, è anche vero che è il sindaco che governa ed è il sindaco che fa le scelte, e la sua è stata quella di non ascoltare il meetup e di optare per un'altra soluzione, per quanto dolorosa.

Ma perché questa decisione? Il primo cittadino lo spiega in questi termini: "La necessità di soluzioni urgenti ed efficaci rispetto alla delicata questione relativa alla gestione dei rifiuti in città, e più in generale a tutte le tematiche di carattere ambientale impone altrettanti interventi decisi ed immediati, specie dal punto di vista del dialogo, ancora aperto, con la Regione siciliana, più volte caratterizzato negli ultimi mesi da incertezze e ritardi. Per questo motivo, almeno per il momento, terrò personalmente la delega all'ambiente. Per lo stesso motivo ho provveduto anche ad una rimodulazione delle altre deleghe all'interno della Giunta municipale, affidando al neoassessore Salvatore Corallo quella ai Lavori pubblici".

Fin qui la dichiarazione del primo cittadino ma il rimpasto riguarda anche il vicesin-



Il sindaco Federico Piccitto ha deciso di silurare Claudio Conti (nel tondo a sinistra) e di ridimensionare l'assessore Stefania Campo (sopra a sinistra). Nel tondo a destra, invece, il neo assessore ai Lavori pubblici Salvatore Corallo

daco Massimo Iannucci a cui è stata assegnata, in aggiunta, la delega all'Edilizia

Sportiva sottratta ancora una volta alla Campo che resta con solo Cultura, Beni Culturali, Spettacoli e, una delega che finora era in mano a Conti, ovvero Tutela degli animali. Al nuovo assessore Corallo sono infatti andate le altre deleghe che erano della Campo e cioè Programmazione e Monitoraggio opere e lavori pubblici, Verde pubblico, Ville e par-

chi, Arredo e decoro urbano, Manutenzione opere edili, Manutenzione e gestione opere a rete, Impianti e servizi tecnologici, oltre appunto ai Lavori Pubblici.

L'ormai ex assessore Conti per ora non parla ma annuncia una conferenza stampa probabilmente già per domani mattina. Sembra però che il ritiro delle deleghe sia nato da alcune divergenze di vedute tra lo stesso sindaco e Conti, acuite nell'ultima settimana per alcune scelte in ambito am-

bientale. Intanto a supporto della scelta di Piccitto si dichiara il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle che, a differenza del meetup, condivide la scelta di allontanare Conti. "È totale l'appoggio del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Cinque Stelle di Ragusa sulla scelta compiuta dal sindaco Piccitto di procedere ad una rivisitazione dell'assetto di Giunta e di rimodulare le deleghe assessoriali - spiega appunto il gruppo consiliare - In modo sinergico, e senza strombazzare ai quattro venti, il lavoro che si compie, il sindaco in costante contatto con il gruppo consiliare ha proceduto ad una prima sostanziale modifica dell'apparato assessoriale e ha individuato una nuova ridistribuzione delle deleghe al fine di apportare nuova linfa all'attività dell'amministrazione comunale. Chi ancora taccia di immobilismo l'amministrazione, può ben capire che l'obiettivo non è fare da cassa di risonanza per scelte e atti da assumere, ma lavorare nel silenzio per essere incisivi. Rispetto, dunque, all'azione del sindaco Piccitto, il gruppo consiliare, in modo unanime e coeso, non può che esprimere piena soddisfazione".

● Modica

## Oltre due milioni per realizzare alloggi popolari

●●● Saranno investiti 2 milioni e 160 mila euro - fondi ex Gescal - per il recupero di dodici unità immobiliari nel centro storico di Modica, da destinare ad edilizia economica e popolare. I cantieri, saranno gestiti dall'Iacp in virtù di un protocollo di intesa sottoscritto con il Comune di Modica nel 2005. La ditta che si è aggiudicata l'appalto è la Migliore Arte e Costruzioni di Migliore Davide & C. Sas di Serradifalco. I lavori inizieranno subito dopo Pasqua.

I (\*FERI)

PALAZZO DELL'AQUILA. Impegno personale del sindaco nel settore Ambiente

# Conti «defenestrato» Primo rimpasto nella giunta Piccitto

● «Promosso» Salvatore Corallo ex consulente: si occuperà di Lavori pubblici, delega tolta all'assessore Stefania Campo

**«La necessità di soluzioni urgenti ed efficaci rispetto alla delicata questione relativa alla gestione dei rifiuti in città, impone altrettanti interventi decisi ed immediati» sostiene il sindaco in una nota.**

**Davide Bocchieri**

●●● In dodici righe l'ufficializzazione di una decisione maturata da tempo e già di dominio pubblico da alcuni mesi. Il sindaco Federico Piccitto comunicato di avere revocato la delega assessoriale a Claudio Conti. Al suo posto entra Salvatore Corallo, che pochi giorni dopo l'elezione di Piccitto era stato nominato consulente gratuito per le questioni inerenti l'edilizia popolare. Che il sindaco firmasse l'atto di revoca era questione di giorni, lo sapevano tutti a Palazzo dell'Aquila, compreso l'interessato. Sabato una riunione dai toni assai chiari, con sindaco, assessori, consiglieri e membri del meetup. Era presente lo stesso Conti. Il comunicato del sindaco, diramato nel primo pomeriggio di ieri, recita: «La necessità di soluzioni urgenti ed efficaci rispetto alla delicata questione relativa alla gestione dei rifiuti in città, e più in generale a tutte le tematiche di carattere ambientale, im-



**Salvatore Corallo**

pone altrettanti interventi decisi ed immediati, specie dal punto di vista del dialogo, ancora aperto, con la Regione siciliana, più volte caratterizzato negli ultimi mesi da incertezze e ritardi. Per questo motivo, almeno per il momento, terrò personalmente la delega all'Ambiente. Per lo stesso motivo ho provveduto anche ad una rimodulazione delle altre deleghe all'interno della Giunta Municipale, affidando al neo-assessore Salvatore Corallo quella ai Lavori pubblici». Pacato, ma senza troppi giri di parole. Una fiducia venuta meno, che ha portato il primo cittadino ad una scelta irrevocabile. Una deci-

sione che nel meetup è stata accolta in modo differente, con una parte contraria ed un'altra, invece, più vicina alla posizione del sindaco. Nessuna spaccatura, ma senza dubbio la decisione di Piccitto ha sollevato qualche perplessità, più che altro sull'opportunità di procedere alla revoca in questo momento. Ma è anche vero che il sindaco già da tempo aveva avuto il via libera del movimento per un rimpasto. Il gruppo consiliare è compatto. «È totale - si legge in una nota - l'appoggio del gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle sulla scelta compiuta dal sindaco Federico Piccitto di procedere ad una rivisitazione dell'assetto di giunta e di rimodulare le deleghe assessoriali, di cui già si ha una precisa e nuova indicazione su come riassegnarle». Adesso le deleghe dovranno essere riviste in maniera complessiva. Conti aveva Ambiente ed Ecologia, deleghe che per il momento trattiene il sindaco. Ed è proprio la questione dell'igiene ambientale ad aver rappresentato un momento di "rottura". Come dopo ogni divorzio, le polemiche si preannunciano roventi. L'ex assessore Conti terrà probabilmente un incontro con la stampa per illustrare il lavoro svolto in questi mesi. «Ho lavorato, e parecchio» si limita per il momento a dire. («DABO»)

# C'ERAVAMO TANTO AMATI



●●● La sfiducia a Conti fa "brindare" Territorio. La compagine politica di opposizione vede con favore la defenestrazione di un esponente storico dell'opposizione all'a passata amministrazione Dipasquale, opposizione fuori dagli scranni della politica, ma su questioni vitali come la cementificazione. «Una sfiducia bella e buona - si legge nella nota di Territorio - nei confronti dell'esponente ambientalista che, come avevamo già sottolineato noi dell'opposizione, non ha certo brillato per operatività nei settori che gli erano stati affidati. Eppure

Piccitto ha impiegato ben 10 mesi per capirlo». Poi l'affondo: «A proposito di rifiuti in città, come non ricordare la conflittualità dei rapporti che si è venuta a creare tra il Comune e la ditta Busso con richieste dell'Amministrazione che alla fin fine hanno ridimensionato perfino le ulteriori prestazioni gratuite che l'azienda forniva alla città». I rapporti di Conti con l'azienda che in regime di proroga da anni ormai gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, erano tesi. Lo erano da tempo, per via delle numerose segnalazioni sui disastrosi nu-

meri della differenziata e sulle mancate multe applicate da parte del Comune. Ora il sindaco dovrà proseguire nel cammino del rispetto del capitolato e nell'avvio del nuovo bando, della durata di meno di un anno, in vista poi dell'affidamento definitivo. Su questo c'è un iter in fase iniziale. Un'ulteriore proroga alla Busso o un ammorbidimento sulla linea delle multe per mancato rispetto delle percentuali di differenziata non sarebbero minimamente pensabile, assicurano diversi esponenti di maggioranza. (\*DABO\*)

**FONDI EX GESCAL.** I moduli abitativi, ad ultimazione dei lavori, saranno inseriti nella graduatoria dell'Istituto Autonomo Case Popolari e diventeranno «assegnabili»

# Due milioni di euro per recuperare 12 immobili

● I lavori inizieranno subito dopo Pasqua; sono stati già assegnati alla ditta Migliore Arte e Costruzioni di Serradifalco

**Individuate nel lontano 2001 dal Comune di Modica sono state selezionate in collaborazione con lo Iacp di Ragusa che, subito dopo, le ha acquistate per immetterle sul mercato dell'edilizia popolare.**

**Felicia Rinzo**

●●● Dodici le case ubicate nel centro storico, fra Modica Bassa e Modica Alta, che andranno ad essere ristrutturate subito dopo le festività pasquali. Individuate nel lontano 2001 dal Comune sono state selezionate in collaborazione con lo Iacp di Ragusa che, subito dopo, le ha acquistate per immetterle sul mercato dell'edilizia popolare. I lavori, finanziati con i fondi ex Gescal per un importo complessivo delle opere di circa 2 milioni e 160 mila euro, fanno parte integrante di un protocollo d'intesa tra l'Istituto autonomo case popolari ed il Comune di Modica che ha mosso i primi passi 13 anni fa e che è stato sottoscritto poi nel 2005. Verranno realizzate delle case popolari a modello "diffuso" (distribuite cioè in una parte della città) destinate, ad ultimazione dei lavori, ad essere inserite nel-



Uno scorcio panoramico di Modica

la graduatoria dell'Iacp e, quindi, assegnabili. L'assessore all'Urbanistica e Pianificazione del territorio di Modica, Giorgio Belluardo, si dichiara soddisfatto dell'esito positivo della pratica che per ottenere il finanziamento regionale è stata rimodulata in alcune parti, a causa del lungo periodo di giacenza dell'incarta-

mento. Per definire le procedure si è reso necessario il riaggiornamento dei progetti presso la Soprintendenza ai beni culturali di Ragusa prima di poter procedere all'avvio dei lavori. «Sbloccare un lavoro intrapreso dalla vecchia Amministrazione e seguirne il riavvio mi rende soddisfatto poiché questo intervento, che va a

migliorare il nostro patrimonio, ha una doppia valenza, quella sociale consegnando delle case a cittadini che necessitano di questa priorità ed allo stesso tempo di valorizzazione del centro storico recuperando queste unità abbandonate. Noi come ente comunale abbiamo supportato il grosso lavoro portato avanti dall'Iacp collaborando nello snellimento burocratico dell'iter della pratica». Il geometra, Franco Tona che ha seguito la pratica per l'Iacp dichiara: «La ditta "Migliore Arte e Costruzioni di Migliore Davide & C. S.a.s" di Serradifalco in provincia di Caltanissetta si è aggiudicata i lavori a fine gennaio e già subito dopo le vacanze pasquali, comincerà l'intervento presso tre abitazioni di Modica Alta, in via Roma, via Gela ed in via Botta. Sempre a Modica Alta sarà ristrutturata anche un'abitazione in via del Gesù che sarà destinata ad uso sociale. Nelle vie San Severo, Spino, Santi Quaranta, Ritiro e Correrio saranno ristrutturate in tutto nove abitazioni». Per il sindaco Ignazio Abbate si tratta di un progetto che consentirà a diverse famiglie modicane di usufruire di una abitazione nel centro storico e di far rivivere la parte antica della città.

(\*FERI)